

Per quanto sopra, sussistendo l'obbligo di dare un segnale forte per il rispetto della normativa di settore - Codice della strada - verso chi emana regolamenti e normative in aperto contrasto con il far rispettare gli articoli 37, comma 3, e 45, comma 3, del Codice della Strada, poiché, per quanto riguarda il primo, il cittadino che intende ricorrere per la rimozione di un cartello di divieto e/o limitazione deve necessariamente richiedere documentazione all'Ente proprietario della strada, cioè l'Ente concessionario, che molto spesso non viene rilasciata, se non quando il termine per la presentazione del ricorso è scaduto, cioè dopo sessanta giorni. Un ritardo in alcuni casi comporta un pericolo per la collettività, quando per esempio si tratta della rimozione di barre limitatrici di altezza, che peraltro non sono contemplate in alcuna forma dal vigente Codice della Strada nonchè del rispetto dell'articolo 45, comma 3; infatti il cittadino che intende fare un esposto al Ministero per richiedere la rimozione di segnaletica stradale illegittimamente apposta, così come previsto dal Codice della Strada, vede il suo intento vanificato, poiché il Ministero non conclude l'iter procedurale.

Tra l'altro, è necessario garantire che gli enti proprietari delle strade improntino la loro attività al principio dell'imparzialità e del buon andamento.

Difatti, se l'attività di installazione e gestione della segnaletica non corrisponde a questo principio, ed in particolare se le delibere, le ordinanze o gli atti esecutivi non rispettano le norme stabilite dal Codice della strada ovvero dal suo regolamento d'attuazione, non solo l'Amministrazione può essere chiamata a rispondere degli eventuali danni erariali allo Stato che tale attività ha prodotto, con il coinvolgimento e il successivo giudizio della Corte dei Conti, ma, situazione altrettanto grave, il cittadino viene sanzionato ingiustamente e involontariamente coinvolto in procedure "contra legem", con l'unica possibilità di poter ricorrere in sede amministrativa - con il ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 37 del codice della strada o con il ricorso al capo dello Stato - ovvero in sede giurisdizionale - Giudice di Pace, TAR -.

Le conseguenze per gli enti locali per l'espletamento di tale attività non si limitano solamente ad eventuali danni erariali, ma possono essere anche di natura penale e civile.

Si consideri la responsabilità civile per i danni a persone o a cose conseguenti alla apposizione di cartelli stradali illegittimi, la cui apposizione grava sugli utenti della strada, e la responsabilità penale in caso di mancata rimozione di un segnale illegittimo da parte degli

operatori preposti, in quanto si configurerebbe il reato di omissione o ritardo di atti d'ufficio.

Invece, nel caso in cui l'omissione, il ritardo o il rifiuto siano dovuti a negligenza, trascuratezza o indolenza, la fattispecie penale citata non sussiste, e dovrebbe essere sanzionata dalla procedura oggetto dell'emendamento.

Quanto sopra approfondito può essere evitato se il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia messo



nella condizione di applicare regolarmente le procedure di diffida e rimozione previste all'art. 45.

Nel particolare, tale possibile intervento correttivo del Ministero è fondamentale non solo per garantire il funzionamento e una corretta applicazione delle norme del Codice della strada di cui è custode ed interprete, ma anche, in generale, per assicurare la corretta funzionalità dell'operato degli enti in materia di circolazione stradale.

Anche se, come si è sopra ricordato, è prevista la possibilità di impugnare i provvedimenti degli enti comunali in sede amministrativa con ricorso gerarchico ai sensi del citato art. 37, l'eventuale pronunciamento positivo del Ministero rischia di rimanere inefficace.

